



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

DETERMINAZIONE
N. 1000250 DEL 24/07/2024
N. Registro Generale 000652

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Impegno di spesa diritti di segreteria di spettanza del Segretario Comunale - Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2023, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale 3 del 11.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2022, concernente il conferimento nei confronti della sottoscritta dell'incarico delle funzioni dirigenziali relative al 1° Settore - Affari Generali ed Istituzionali;

PREMESSO che;

- la Segreteria Generale di questo Comune è retta dal Dott. Gianluca Mazzanti nella sua qualità di Segretario Comunale di Segreteria convenzionata con il Comune di Terre Roveresche giusto decreto sindacale agli atti del Comune;
- il Segretario ha svolto l'attività di ufficiale rogante nei contratti in cui l'Ente è parte a decorrere dal 06.12.2021;

CONSIDERATO che l'art. 10 commi 1 e 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 e recita testualmente:

Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

In vigore dal 19 agosto 2014. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. ⁽³⁰⁾

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽³⁰⁾

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica". ⁽³⁰⁾

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 18/2018 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di tale deliberazione si è provveduto ad



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

effettuare apposita ricognizione dei diritti dovuti a seguito di rogito di atti da parte del segretario comunale relativi all'anno 2024;

PRECISATO che ai sensi delle deliberazione ANAC n. 241 del 2017, sempre in materia di definizione della retribuzione complessiva, si stabilisce che le amministrazioni per la verifica del raggiungimento del limite *"...devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno (...).* Continua ancora la circolare *"Inoltre, è da considerare di competenza dell'anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma viene corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente"*

CONSIDERATO che la Corte dei conti Emilia Romagna con deliberazione n. 133 dell'8/11/2018 ha rilevato che:

"la determinazione del trattamento economico in godimento di cui all'art.10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e di posizione si dovrà, quindi, far riferimento al principio della competenza. Diversamente per il trattamento accessorio, come ad esempio l'indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa. Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisiti integralmente al bilancio dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell'esercizio (cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione 194/2014/PAR).

In merito all'ulteriore questione evidenziata con la richiesta di parere, la Sezione ritiene che essendo il Segretario in convenzione con più Comuni gli stessi Comuni dovranno regolare con apposito accordo le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione tra gli stessi Enti dell'eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario. Ciò in applicazione del principio di ragionevolezza al fine di evitare di penalizzare un Comune rispetto ad un altro solo in ragione del momento temporale dell'esercizio della funzione rogatoria del Segretario comunale."

CONSIDERATO che la liquidazione dei diritti potrà essere effettuata nei limiti di un quinto dello stipendio in godimento per l'anno di competenza tra tutti i comuni in cui presta servizio il segretario comunale;

VISTO il prospetto di raffronto complessivo della somme dovute al Segretario comunale suddivise per anni di competenza da cui si rileva che le stesse non superano il limite annuale delle voci stipendiali rientranti nel calcolo dei diritti di segreteria;

ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

ATTESTATO il rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182/2013;

DATO ATTO che la sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile del 1^ Settore è competente ad adottare il presente atto e non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 183, 191 e 192 del D. L.vo n° 267/2000;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DETERMINA

1. di DARE ATTO e STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, e liquidare con successivo atto le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

<i>CREDITORE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione-codice</i>
Dott. MAZZANTI GIANLUCA	€ 8.000,00	16135/0	Diritti di segreteria spettanti al segretario comunale

3. DI DARE ATTO che le somme liquidate fanno riferimento ai singoli anni di competenza e in base ai prospetti di cui sopra non eccedono il limite complessivo del 20% dello stipendio in godimento con il comune convenzionato di Terre Roveresche nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
4. Di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2024;
5. Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. Di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di RENDERE NOTO che a norma dell'art.5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile e che gli atti concernenti la presente fattispecie potranno essere visionati presso il responsabile suddetto;
8. di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
9. Di DARE ATTO che la presente è pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente".
10. VERSO il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario
U	2024	16135 Diritti di segreteria spettanti al segre		8.000,00	

Dalla Residenza Comunale, 24/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Di Colli Monica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 1000250 DEL 24/07/2024

N. Registro Generale 000652

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Impegno di spesa diritti di segreteria di spettanza del Segretario Comunale - Anno 2024

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario	Impegno N.	Data
U	2024	16135 Diritti di segreteria spettanti al segre		8.000,00		487	24/07/2024

Dalla Residenza Comunale, li 24/07/2024

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE**
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000652 del 24/07/2024

Oggetto: Impegno di spesa diritti di segreteria di spettanza del Segretario Comunale - Anno 2024

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 25/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Di Colli Monica